

[omissis]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 30/10/2013 la Corte d'Appello di xxx ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dai sigg. xxx in relazione alla pronunzia Trib. xxx 20/8/2010, di rigetto della domanda dai medesimi spiegata nei confronti del Ministero della pubblica istruzione e della chiamata in garanzia società xxx Assicurazioni s.p.a. di risarcimento dei danni rispettivamente subiti in conseguenza della caduta della xxx e avvenuta il 15/12/1989, mentre si trovava nel cortile della scuola elementare di xxx (i primi due anche nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia xxx, minorenni all'epoca del fatto), all'esito della quale riportava la frattura del capitello radiale di destra.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito xxx, anche nella qualità e xxx propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della pubblica istruzione.

L'altra intimata non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti denunciano «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 112, 342 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. nn. 3 e 4, c.p.c.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti pongono a suo fondamento atti e documenti del giudizio di merito [es., l'«atto di citazione», le comparse di costituzione e risposta nel giudizio di 10 grado del Ministero e della terza chiamata società xxx Assicurazioni s.p.a. (poi xxx Assicurazioni s.p.a., l'espletata CTU., le dichiarazioni della teste xxx, l'atto di appello, le comparse di costituzione e risposta nel giudizio di 2° grado del Ministero e della terza chiamata società «xxx Assicurazioni s.p.a., divisione xxx»] limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intelleggibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/8/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Senza peraltro sottacersi che il requisito -a pena di inammissibilità richiesto all'art. 366, 1° co. n. 3, c.p.c.- della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto allorché come nella specie vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) atti e documenti del giudizio di merito (nel caso, le comparse conclusionali dei giudizi di 10 e 2° grado, la sentenza del giudice di prime cure, la sentenza impugnata), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in

immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 25/09/2012, n. 16254; Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicché il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l'intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Va ulteriormente posto in rilievo come nel lamentare che da «una semplice lettura dell'atto d'appello dichiarato inammissibile ... è dato inferirsi inequivocabilmente come vengano individuati con sufficiente certezza: 1) il *quantum appellatum* nonché ... il capo della sentenza con il quale è stato statuito il rigetto della domanda per aver il giudice di prime cure ritenuto che l'evento dannoso fosse stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante, e pertanto per non aver ravvisato alcun addebito di *culpa in vigilando*; 2) Le modifiche alla ricostruzione dei fatti ...; 3) le norme di diritto violate ... e segnatamente l'art. 1218 cod. civ. ... nonché gli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c. », gli odierni ricorrenti si sono invero limitati ad inammissibilmente riproporre in sede di gravame la propria tesi difensiva non accolta dal giudice di prime cure senza farsi invero carico di censurare le relative statuizioni.

Al riguardo altresì non idoneamente censurate risultano invero le *rationes decidendi* sorreggenti l'impugnata sentenza secondo cui «Preliminarmente, occorre evidenziare che gli appellanti non hanno riproposto la domanda risarcitoria ex art. 2048 c.c., non insistendo sulla responsabilità del Ministero per i danni a xxx cagionati da altro alunno della medesima scuola ... sicché, sotto tali profili, la pronuncia di rigetto della domanda anzidetta resa dal primo giudice è divenuta irrevocabile. Gli appellanti, piuttosto, hanno insistito sulla pretesa risarcitoria avanzata, in modo esplicito in prime cure solo in comparsa conclusionale, ex art. 1218 c.c., per "culpa in vigilando" degli insegnanti o, comunque, del personale scolastico in generale, per le lesioni subite dalla minore a seguito della caduta dalla panchina nella quale era seduta ... Ed invero, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale ... Ora, sul punto il primo giudice ha osservato che la relativa domanda non era stata mai proposta - o meglio, era stata proposta dagli attori solo tardivamente, con la comparsa conclusionale, "sicché risulterebbe comunque impedito al tribunale, vista l'obiettivo diversità di *causa petendi* tra l'azione extracontrattuale ex art. 2048 c.c. e la azione ex art. 1218 c.c. accogliere la domanda a tale ultimo titolo. Orbene, tale profilo di inammissibilità della domanda appare del tutto premesso [*rectius*, omissis] in atto di appello, nel quale ... si insiste sulla sola responsabilità contrattuale del Ministero, e viene preso in considerazione, a seguito dell'eccezione proposta dal Ministero, esclusivamente in comparsa conclusionale».

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore del Ministero della pubblica istruzione, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre a spese prenotate a debito, in favore del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, 23/5/2017